

Società TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
Pec: segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti

Direzione Centrale Vigilanza Tecnica

Direzione Operazioni Centro

Direzione Aeroportuale Toscana

Direzione Operatività Aeroporti

Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

Oggetto: Aeroporto di Pisa – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il Codice della Navigazione;

vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio - del 15 ottobre 1996 - relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

visto il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citata Direttiva Comunitaria, in particolare gli artt. 4 e 5;

vista la regolamentazione emanata dall'Ente nell'ambito delle proprie funzioni, ed in particolare: il Regolamento "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Em. 1 del 25 gennaio 2018, la circolare APT-02B del 22 novembre 2013 "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";

vista l'istanza della Toscana Aeroporti S.p.A. 13 novembre 2017 prot. n. 4364/B con la quale la Società di gestione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 18/99, ha chiesto di limitare il mercato dei servizi di assistenza a terra a 2 operatori per l'Aviazione



Commerciale e 2 operatori per l'Aviazione Generale per i seguenti servizi, di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 18/99:

- 3. Assistenza bagagli;
- 5. Assistenza operazioni in pista;

considerata l'analisi funzionale presentata dal gestore in data 24 novembre 2017 prot. n. 4542/B2;

vista la successiva istanza formalizzata da Toscana Aeroporti S.p.A. con nota n. 1357/B2 del 29 marzo 2018 con la quale è stata richiesta la limitazione a un operatore che svolga sia servizi dedicati all'Aviazione commerciale sia servizi per l'Aviazione Generale, un prestatore che svolga solo prestazioni per l'Aviazione Commerciale e infine due ulteriori operatori che svolgano solo attività per l'Aviazione Generale;

vista la revisione dell'analisi funzionale operativa trasmessa dal gestore in data 4 aprile 2018 a supporto della nuova istanza di limitazione del 29 marzo 2018 su richiamata;

considerato che la sopracitata revisione dello studio di Toscana Aeroporti S.p.A. ha recepito le osservazioni formulate sulle precedenti versioni dalle diverse Direzioni ENAC coinvolte nell'istruttoria;

considerate le note prot. n. 00116709 del 24 ottobre 2018 e prot. n. 117256 del 25 ottobre 2018 rispettivamente della Direzione Centrale Vigilanza Tecnica e della Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti con le quali le medesime Direzioni formulano richiesta di chiarimenti e integrazioni relativi a criticità emerse nell'incontro del 10 ottobre;

preso atto nota del 14 novembre 2018 prot. n. 0124964 della Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, nella quale si rappresenta *che il fondamento della richiesta appare dimostrato, per le condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per la sosta dei mezzi dei prestatori di servizi di handling e per la carenza di spazi di servizio e di supporto a disposizione degli handler;*

tenuto conto della revisione definitiva dell'analisi funzionale operativa trasmessa in data 27 febbraio 2019 prot. n. 23070;

vista la relazione istruttoria elaborata dalla Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti con il supporto della Direzione Operazioni Centro e della Direzione Operatività Aeroporti, 4 marzo 2019, prot. 024443, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in cui sono riportate le fasi dell'istruttoria e richiamati gli atti del procedimento di valutazione con le relative risultanze in termini di valutazioni di ordine tecnico, normativo e fattuale;

tutto ciò premesso



preso atto delle risultanze della predetta relazione istruttoria dalla quale emerge che gli spazi oggetto dell'analisi funzionale risultano essere di limitata capacità;

considerato che una limitazione del numero degli operatori garantirebbe sia un più ordinato svolgimento delle attività, sia adeguati livelli di sicurezza delle operazioni;

DISPONE

ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99 la limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Pisa, a 2 operatori per l'aviazione commerciale e a 2 operatori per l'aviazione generale per le seguenti categorie:

- 3. Assistenza bagagli;
- 5. Assistenza operazioni in pista (con l'esclusione della cat. 7).

Per gli effetti del quadro normativo vigente, al Gestore aeroportuale è consentito esercitare l'attività di prestatore di servizi di assistenza a terra nelle categorie oggetto di limitazione.

Tale limitazione è fissata per un periodo **di 7 anni**.

La limitazione in oggetto è efficace alla data di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento potrà essere oggetto di variazione ove, presso l'aeroporto di che trattasi, intervenissero significative modifiche degli spazi relativi ai servizi riguardanti la limitazione in argomento.

Dr. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/FWEAA